

Assicurazione Auto Rischi Diversi (ARD)

DIP – Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: REVO Insurance S.p.A.

Polizza collettiva ad adesione per Indigo

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

La presente polizza è una soluzione assicurativa intermediata da Indigo che offre una gamma di garanzie a copertura dei danni inerenti il possesso di un veicolo. Sono altresì coperti gli infortuni del conducente e la tutela legale.



Che cosa è assicurato?

✓ Incendio con Ricorso Terzi e Furto/Rapina e urto con animali selvatici

La garanzia è sempre compresa e può essere proposta nella formula solo danno totale o danno totale e parziale.

La Compagnia indennizza i danni diretti e materiali al veicolo causati da: incendio con sviluppo di fiamma, esplosione e scoppio, azione del fulmine, furto del veicolo o di sue parti, urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione del veicolo successiva al furto.

La Compagnia indennizza il furto di apparecchi multimediali non di serie e di impianti di antifurto satellitare non di serie solo se stabilmente fissati al veicolo, fino a 1.000 euro e sempre nei limiti della somma assicurata.

La Compagnia indennizza inoltre i danni diretti e materiali causati a beni mobili e immobili di terzi da incendio del veicolo (Ricorso Terzi) quando questo non si trova in circolazione. Sono altresì compresi nella garanzia i danni derivanti da urto con animali selvatici.

✓ Eventi Naturali compresa la Grandine

La garanzia è opzionale.

La Compagnia indennizza i danni diretti e materiali che il veicolo assicurato subisce a causa di trombe d'aria, uragani, bombe d'acqua, bufere, tempeste, mareggiate, frane, voragini, caduta di grandine.

È possibile altresì aggiungere la copertura degli eventi catastrofali come terremoto e alluvione/inondazione.

✓ Eventi sociopolitici e atti vandalici

La garanzia è opzionale.

La Compagnia indennizza i danni diretti e materiali che il veicolo assicurato subisce a causa di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio o altri atti di vandalismo. L'incendio doloso è coperto da questa garanzia.

✓ Batterie 5.000/Batterie 10.000

La Compagnia - in caso di danno alle batterie del veicolo assicurato, conseguente a: collisione con veicolo identificato e con responsabilità esclusiva del nostro Assicurato; urto con ostacoli fissi o mobili; uscita di strada, ribaltamento verificatosi durante la circolazione - indennizza il costo di rimpiazzo delle stesse al momento del sinistro.

✓ Infortuni al conducente

La garanzia è opzionale.

La Compagnia indennizza gli infortuni subiti dal conducente mentre è a bordo del veicolo, in conseguenza diretta ed esclusiva di un incidente avvenuto durante la circolazione del veicolo stesso. La garanzia copre solo in caso di:



Che cosa non è assicurato?

✗ Responsabilità Civile Auto (R.C.A.)

La Compagnia non risarcisce i danni causati dal veicolo a persone e cose a seguito di incidente stradale.

Per tutte le coperture assicurative previste in polizza l'assicurazione non comprende i danni:

- ✗ apparecchiature audio-fono-visive ed elettroniche, non saldamente fissate all'interno del veicolo;
- ✗ determinati o agevolati da dolo o colpa grave (es.: furto del veicolo agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del veicolo all'interno dello stesso) dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- ✗ provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;
- ✗ provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro.
- ✗ Partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo si tratti di gare ACI di pura regolarità.

Per la garanzia di Tutela Legale

Non sono oggetto di copertura:

- ✗ Proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni o aeromobili;
- ✗ Veicoli non coperti da assicurazione obbligatoria RCA;
- ✗ Casi di contestata violazione della normativa in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità salvo che il ricorso avverso la sanzione irrogata trovi accoglimento totale e definitivo;
- ✗ Fatti *dolosi* delle persone assicurate;
- ✗ Contestazioni di violazione degli artt. 187 e 189 del Nuovo Codice della Strada, nonché l'art. 593 del Codice Penale;
- ✗ Adesione ad azioni di classe ("class action");
- ✗ Pagamento di imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia, fatta eccezione per le spese di registrazione degli atti giudiziari previste all'art. "Oggetto dell'assicurazione";
- ✗ Spese poste a carico della controparte a favore dell'Assicurato;
- ✗ Compensi dell'avvocato o del perito determinati con "patti di quota lite";
- ✗ Spese per pareri legali o peritali generici non connessi ad un sinistro denunciato;
- ✗ Liti dichiarate in sentenza come temerarie o esercitate con colpa grave dell'Assicurato;
- ✗ Vertenze con la Compagnia;
- ✗ Danno contrattuale;

- ✓ invalidità permanente;
- ✓ morte.

La garanzia opera anche se l'infortunio avviene in caso di fermata forzata, durante le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia, derivanti da imperizia o negligenza e subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza.

✓ Tutela legale

La garanzia è opzionale.

La Compagnia assume a proprio carico il pagamento dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in caso di:

- 1) Procedimento penale a carico per delitto colposo o contravvenzione;
- 2) Procedimento penale per delitto doloso purché il procedimento sia definito con proscioglimento o patteggiamento (ma senza l'applicazione di pene detentive o prescrizione del reato);
- 3) Domanda di dissequestro del veicolo coinvolto in incidente stradale;
- 4) Difesa in procedimenti penali e opposizione alle sanzioni amministrative irrogate a seguito di incidente stradale e con la contestazione della violazione dell'art. 186 CdS purché non sia rilevato un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per Litro;
- 5) Difesa per il recupero di danni extracontrattuali cagionati da terzi all'Assicurato a seguito di incidente stradale;
- 6) Recupero punti sul Titolo di guida.

L'assicurazione è prestata entro i massimali e i limiti indicati in polizza.

Ulteriori limitazioni ed esclusioni per tutte le sezioni e formule di garanzia sono presenti ed indicate nel DIP aggiuntivo e nelle Condizioni Generali di Assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

! **Le garanzie prevedono specifici limiti di indennizzo (franchigie e scoperti) per il cui dettaglio si rinvia agli altri documenti precontrattuali.**

! In caso di danno parziale, qualora il valore assicurato dichiarato corrisponda soltanto ad una parte del valore che il Veicolo aveva al momento del Sinistro, la Compagnia risponde dei danni nella stessa proporzione (art. 1907 C.C.).

! Il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro è determinato in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista "Quattroruote Professional". Gli optional e gli accessori sono compresi in tale valore. Si dovrà quindi tener conto della diminuzione di valore del veicolo o del degrado delle sue parti al momento del sinistro in rapporto al loro valore di listino.

! I criteri di liquidazione del danno sono indicati negli altri documenti precontrattuali, a cui si rimanda.

Tutela Legale

! La copertura opera per i sinistri che si verificano dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio e sino alla data di vigenza del contratto ovvero, in alternativa, per i sinistri insorti nel periodo di assicurazione ma manifestati e denunciati entro 24 mesi dalla data di cessazione del contratto.

! È prevista l'applicazione di sottolimiti in relazione alle singole garanzie.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Stati dell'Unione Europea, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Regno Unito e Serbia.



Che obblighi ho?

L'aderente ha il dovere di:

- prendere visione del set informativo prima di aderire alla polizza;
- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare alla Compagnia i mutamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, l'aderente deve:

- informare il gestore sinistri della Compagnia indicato in polizza dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare al gestore sinistri della Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere alla valutazione;
- comunicare se esistono altre assicurazioni ARD sul veicolo;
- attenersi a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia o dal gestore sinistri.



Quando e come devo pagare?

Per aderire alla polizza collettiva, l'aderente deve compilare il Questionario di Adeguatezza e il Modulo di Adesione alla polizza collettiva presso il concessionario convenzionato.

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto e all'adesione della polizza collettiva. Il premio è anticipato per la durata contrattuale scelta e corrisposto dal concessionario alla Compagnia attraverso il Broker.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Se l'aderente sottoscrive e consegna al concessionario convenzionato il modulo di adesione, la polizza ha effetto dalle ore e dal giorno indicati nel modulo di adesione, qualora il premio sia stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento o del giorno di consegna del veicolo all'aderente, se successivo.

La polizza resta valida per tutta la durata indicata nel modulo di adesione. La durata della polizza non può essere superiore al contratto di finanziamento del veicolo o del finanziamento della polizza. La polizza può avere una durata variabile da un minimo di 12 mesi a un massimo di 60 mesi.

**Come posso disdire la polizza?**

L'assicurazione termina alla fine del periodo indicato sul modulo di adesione senza bisogno che l'aderente dia disdetta. Il rinnovo non è previsto. Se la polizza ha una durata pari o superiore a 24 mesi, la Compagnia applica uno sconto sul premio. A fronte di tale sconto, l'aderente è vincolato fino alla scadenza indicata nel modulo di adesione.

In caso di cessazione del rischio vengono rimborsate le annualità complete di premio non godute.